

DELIBERA N. 95/99

AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE SUL CASO IMPRESA ELETTRICA F.LLI ELMI DI ELMI GIUSEPPE & C. S.N.C.

L'AUTORITA'

- Nella riunione del 7 luglio 1999,
- Premesso che:
 - con deliberazione 21 maggio 1998, n. 48/98 (di seguito: deliberazione n. 48/98), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha proceduto alla determinazione delle aliquote definitive, per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel rinviando, quanto alla Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c., (di seguito: Impresa F.lli Elmi), con sede legale in via Savignana 58, località Marnè, Comune di Grizzana Morandi (Bologna), la determinazione delle suddette aliquote all'esito di un istruttoria conoscitiva condotta dall'Autorità, volta ad accertare il permanere, in capo alla Impresa F.lli Elmi medesima, delle condizioni che avrebbero giustificato l'erogazione delle integrazioni tariffarie, ovvero il momento in cui queste sarebbero venute meno;
 - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, commi 14 e 32, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), devono intendersi trasferite all'Autorità tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni e, tra le suddette funzioni, con le specificazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 7, della legge n. 481/95, quelle di competenza del soppresso Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) in materia di energia elettrica e gas;
- Visti:
 - i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
 - l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - l'articolo 5, comma 2, lettera b), punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;
- Visti:
- provvedimento del CIP 6 giugno 1963, n. 1029 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'8 giugno 1963;
 - i provvedimenti del CIP 18 gennaio 1967, n. 1157 e n. 1158, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 24 gennaio 1967, recanti, rispettivamente, la ammissione dell'Impresa F.lli Elmi all'integrazione a carico del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche e la classificazione dell'Impresa F.lli Elmi tra le imprese che distribuiscono energia prodotta prevalentemente in proprio mediante centrali idroelettriche;
 - il provvedimento del CIP 13 gennaio 1987, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987, con il quale la Cassa conguaglio è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;
 - i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 31 del 7 febbraio 1997 (di seguito: decreti del Ministro dell'industria), recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991, nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio, per gli anni 1992 e seguenti;
 - gli articoli 3 e 4 del Regolamento recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas", approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97;
- Vista la nota della Cassa conguaglio del 18 febbraio 1998 (prot. RIS 90) e, in particolare, la allegata "Relazione della visita presso l'Impresa F.lli Elmi", effettuata da personale della Cassa conguaglio il giorno 4 novembre 1997, su incarico conferito dal Comitato di gestione della stessa in data 20 ottobre 1997;
- Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione III, n. 834/98 del 10 aprile 1998, n. 836/98 del 14 aprile 1998 e n. 841/98 del 14 aprile 1998, con cui è stato disposto l'annullamento dei sopra richiamati decreti del Ministro dell'industria a fronte dei ricorsi proposti, rispettivamente, dalla Impresa Odoardo Zecca S.r.l. di Pescara, dalla Impresa F.lli Elmi e dall'Unione nazionale imprese elettriche minori (Uniem);

- Vista la documentazione acquisita dagli uffici dell’Autorità e, in particolare, la nota del Comune di Grizzana Morandi (Bologna) del 25 febbraio 1999, prot. 1515, trasmessa via telefax all’Autorità in data 26 febbraio 1999, (prot. di arrivo n. 2442 del 26 febbraio 1999);
- Vista la Relazione del controllo tecnico, relativa al controllo tecnico effettuato dagli uffici dell’Autorità ai sensi dell’articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, in data 12 maggio 1998;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l’avvio di istruttoria formale sul caso impresa elettrica F.lli Elmi Giuseppe & C. Snc” (PROT.AU/99/148);
- Visto il documento “Relazione tecnica per l’avvio di istruttoria formale sul caso Impresa Elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C.s.n.c.”, predisposto dal dott. Giancarlo Pireddu nella sua posizione di vice direttore dell’Area Elettricità ed allegato alla soprarichiamata proposta di delibera;
- Considerato che l’istruttoria conoscitiva di cui in premessa ha evidenziato la fondatezza del dubbio in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’attribuzione alla Impresa F.lli Elmi delle integrazioni tariffarie previste a favore delle imprese elettriche minori, quanto meno a far data dal 28 febbraio 1987;
- Ritenuto che nel caso dell’Impresa F.lli Elmi sia conseguentemente ravvisabile una violazione della normativa tariffaria vigente in materia di imprese elettriche minori;
- Su proposta del dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di vice direttore dell’Area Elettricità,

DELIBERA

- Di avviare un’istruttoria formale nei confronti dell’Impresa elettrica F.lli Elmi di Elmi Giuseppe & C. s.n.c., con sede legale in via Savignana 58, località Marnè, Comune di Grizzana Morandi (Bologna), volta all’eventuale adozione di un provvedimento che escluda l’impresa elettrica in parola dall’elenco delle imprese elettriche distributrici ammesse all’integrazione tariffaria, di cui ai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 18 gennaio 1967, n. 1157 e n. 1158, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 20 del 24 gennaio 1967 e disponga affinché la Cassa conguaglio per il settore elettrico provveda agli adempimenti conseguenti all’esclusione;
- Di designare quale relatore per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas il prof. Sergio Garribba;
- Di attribuire al dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di vice direttore dell’Area elettricità, dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas la responsabilità degli adempimenti di carattere organizzativo necessari per l’esecuzione della presente delibera;

- Di fissare in 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, il termine entro cui potranno essere presentate memorie scritte ed entro cui potrà essere richiesta l’audizione finale;
- Di stabilire che il procedimento dovrà essere concluso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dello stesso;
- Di dare mandato al Presidente per i seguiti di competenza.